



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

Tel. 0933/989011 Fax 0933/980008

Via Maurici, 5 - 95044

Codice Fiscale N. 82001450871

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE COMUNALE

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE

Con la presente scrittura privata, tra i Signori:

- Dott.ssa Tommasa Saitta, nata a Ramacca il 08/01/1957 e residente a Ramacca in Via Cesare Pavese n. 5, codice fiscale STT TMS 57A48H168U nella sua qualità di Responsabile Area Economico Finanziaria con sede a Mineo alla Via Maurici n. 5 Codice fiscale: 82001450871 (d'ora innanzi Comune);

e

- Nolfo Matteo, nato a Mineo il 02/02/1958 ed ivi residente in V.le Salvatore Greco n. 1, C.F. NLFMTT58B02F217N nella qualità di affittuario.

si conviene e stipula quanto segue:

1. Il Comune di Mineo in ottemperanza della Delibera di G.M. n. _____ del _____, concede in locazione al Sig. Nolfo Matteo l'unità immobiliare costituita dal vano a piano terra sito in Piazza Buglio, n. 43 sita in Mineo, facente parte dell'Immobile sede dal Palazzo Municipale, come da planimetria allegata.
2. L'immobile è rilevato al N.C.E.U. del Comune di Mineo al fg. 100, part. N. 1339 sub 1, cat. C/1, classe 3, consistenza mq. 20,00.
3. La locazione ha la durata di anni SEI, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, e cesserà con lo spirare del termine senza che sia necessaria la disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo;
4. Il canone annuale di locazione viene fissato in Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da pagarsi in rate trimestrali anticipate di €. 600,00 (seicento/00) a mezzo bonifico bancario IBAN IT77C0503684050CC0421275689 tesoreria Comunale Banca Agricola Popolare di Ragusa;
5. È assolutamente vietato concedere in sublocazione i locali a soggetti terzi;
6. Sono interamente a carico dell'affittuario le spese relative a fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, le spese per servizio di nettezza urbana, e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all'esercizio dell'attività

7. L'immobile viene consegnato così come lo ha lasciato il precedente affittuario, e ogni eventuale intervento inerente l'attività che dovrà essere svolta nell'immobile, saranno a totale carico dell'affittuario.
8. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone mensile, produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affittuario, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. Ove il Comune non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardo pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse, a decorrere dalla data di scadenza, che viene fissato in misura corrispondente a quello legale aumentato di 4 punti. Nessuna azione potrà essere intestata dall'affittuario.
9. L'Affittuario dichiara espressamente di adibire la cosa locata per il periodo di locazione, ad esercizio commerciale per la rivendita di carni macellate fresche, impegnandosi ad astenersi dal mutare l'uso della cosa locata, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.
10. E' proibito all'Affittuario, di eseguire qualunque mutamento nei locali e negli impianti in essi esistenti.
11. L'Affittuario si impegna ad utilizzare quanto locato con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirlo alla scadenza della locazione, nello stato di normale efficienza, in cui riconoscerà di averlo ricevuto dal locatore, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.
12. L'Affittuario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi dei danni causati per sua colpa nello svolgimento della propria attività e di ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso di quanto locato.
13. Le spese vive indispensabili per la registrazione del contratto di locazione sono a carico dell'Associazione;
14. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.
15. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello del tribunale di Caltagirone.

[(Mineo) li ()

L'Affittuario

Il Comune

A norma dell'articolo 1341 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

l'Affittuario

Il Comune